

Antonio Vallebona

L'art. 19 stat. lav.: la Corte costituzionale stravolge la volontà del popolo*

1. Il referendum abrogativo, sopprimendo la disposizione della lett. a) dell'art. 19 stat. lav. e modificando la lett. b), ha imposto che il sostegno legale per l'attività sindacale in azienda non spetti più alle confederazioni maggiormente rappresentative in quanto tali, ma solo ai sindacati che abbiano stipulato un contratto collettivo di qualsiasi livello, anche aziendale, applicato nell'unità produttiva.

Così dimostrando una rappresentatività effettiva specifica sul piano del rapporto con la controparte imprenditoriale.

In tal modo le tutele del titolo III dello statuto non costituiscono più un corredo della forza sindacale a livello confederale, bensì della forza nello specifico settore o azienda cui appartiene l'unità produttiva nella quale sono destinate ad operare.

Si tratta di una secca battuta d'arresto, per volontà popolare, della politica di favore verso le grandi confederazioni protagoniste della concertazione sociale, in cui, evidentemente, la maggioranza dei cittadini non si riconosce.

2. Il modello uscito dal referendum, attaccato dai nostalgici del vecchio sistema, è stato ritenuto conforme ai principi costituzionali, in quanto il criterio selettivo della capacità di imporsi al datore di lavoro o alla sua associazione come controparte contrattuale indica una rappresentatività effettiva ed è un criterio ragionevole fondato sulla forza del sindacato.

* Questo contributo è destinato agli studi in memoria del prof. Mario Giovanni Garofalo.

Mentre restano irrilevanti, fino ad un eventuale intervento del legislatore, che non potrebbe comunque riproporre l'abrogato privilegio per le confederazioni, altri possibili criteri, come quello elettivo o quello fondato sulla consistenza numerica del sindacato obiettivamente accertata¹.

Nel nuovo assetto per il sorgere del diritto alla costituzione della r.s.a. non basta l'adesione formale ad un contratto stipulato da altri, ma occorre una partecipazione attiva alla negoziazione², che, oltretutto, deve riguardare un vero e proprio contratto collettivo normativo contenente una disciplina organica dei rapporti di lavoro³.

Non sembra grave il pericolo della frammentazione o dell'inquinamento della rappresentanza derivante dall'estensione della tutela legale anche a sindacati firmatari solo di un contratto collettivo aziendale.

Né ha trovato accoglimento il dubbio di costituzionalità avanzato sull'ipotesi che il sindacato, pur di ottenere il diritto alla r.s.a., sarebbe indotto a sottoscrivere un contratto collettivo inadeguato, trattandosi di un mero calcolo di convenienza, mentre se il contratto fosse davvero contrario agli interessi dei lavoratori il sindacato sarebbe di comodo con tutte le relative conseguenze⁴.

Infatti la Corte costituzionale aveva rilevato esattamente che il criterio della maggiore rappresentatività a livello confederale è stato abrogato dal referendum e che il criterio residuo della "capacità di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale" è ragionevolissimo quale "strumento di misurazione della forza di un sindacato tipicamente proprio dell'ordinamento sindacale". Ordinamento che dal 1995 è poi rimasto sostanzialmente immutato, non essendo stati nel frattempo attuati né l'art. 40 Cost. per regolare lo sciopero, né l'art. 39, c. 2 e ss., Cost. per regolare la rappresentanza, né l'art. 46 Cost. per ridurre il conflitto con la partecipazione.

¹ Corte cost. 12 luglio 1996 n. 244, in *FI*, 1996, I, c. 2968; Cass. 27 agosto 2002 n. 12584, in *MGL*, 2002, p. 762.

² Corte cost. n. 244 del 1996, cit., sulla scia di Cass. 5 dicembre 1988 n. 6613, in *GC*, 1989, I, p. 289; Cass. 26 febbraio 2002 n. 2855, in *FI*, 2002, I, c. 1356; Cass. 27 agosto 2002 n. 12854, in *RIDL*, 2003, II, p. 482; Cass. 2 dicembre 2005 n. 26239, in *MGL*, 2006, p. 448.

³ Corte cost. n. 244 del 1996, cit.; Cass. n. 2855 del 2002, cit.; Cass. 20 aprile 2002 n. 5767, in *MGL*, 2002, p. 748. Tale contratto deve essere integralmente applicato nell'unità produttiva, non bastando l'applicazione solo di alcune clausole: Cass. 30 luglio 2002 n. 11310, in *RIDL*, 2003, II, p. 192; Cass. n. 12854 del 2002, cit. Anche la sottoscrizione di un contratto collettivo gestionale è sufficiente a fondare il diritto alla costituzione della r.s.a.: Cass. 24 settembre 2004 n. 19271, in *MGL*, 2004, p. 887 e 2005, p. 124; Cass. 11 gennaio 2008 n. 520, in *MGL*, 2008, p. 530. *Contra* Cass. 11 luglio 2008 n. 19275, in *FI*, 2010, c. 623.

⁴ Corte cost. (ord.) 18 ottobre 1996 n. 345, in *MGL*, 1996, p. 696.

La Consulta aveva anche aggiunto, così coprendo tutti i dubbi, che il ricordato criterio selettivo può ben convivere con le diverse norme che “attribuiscono alle associazioni sindacali più rappresentative la legittimazione a stipulare determinati contratti collettivi”. E che la necessità di sottoscrizione del contratto per conseguire il diritto alla costituzione della r.s.a. “può bensì in qualche modo condizionare il sindacato, ma non viziandone la determinazione volitiva, bensì come fattore del calcolo costi-benefici che esso, come ogni contraente, deve compiere per valutare la convenienza di stipulare o no il contratto a quelle condizioni”.

3. Ora, invece, la Consulta, con la sentenza n. 231/2013, ha stravolto le precedenti pronunzie e la volontà popolare con il seguente pseudoragionamento: gli artt. 3 e 39 Cost. proteggono la libertà sindacale e il conflitto; un sindacato “significativamente rappresentativo” non può essere escluso dalle trattative; il medesimo sindacato, all’esito delle trattative, ha diritto di non sottoscrivere il contratto collettivo stipulato da altri sindacati e applicato in azienda; ma, *in cauda venenum*, per questo sindacato il diritto a costituire la r.s.a deve essere comunque riconosciuto.

La sentenza in esame non ha capito che il conflitto può essere risolto solo con il contratto. E se un sindacato non è riuscito a stipulare il contratto, non essendo state accolte le sue pretese, vuol dire soltanto che non ha avuto la capacità e la forza di imporsi alla controparte. È la logica del conflitto..... bellezza! Altro che “forma impropria di sanzione del dissenso” o “illegittimi accordi *ad excludendum*”.

Anche la Corte afferma che il criterio della misurazione effettiva della rappresentatività del sindacato ai fini del diritto alla costituzione delle r.s.a. attualmente non è sancito dalla legge. Ma allora il criterio della partecipazione alle trattative senza stipulazione del contratto, per quel che si è detto, è privo di qualsiasi significato.

Infatti, dopo il referendum abrogativo del 1995, è rimasto solo uno dei due criteri originariamente previsti: la stipulazione di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva. Questo criterio residuo si fonda, appunto, sul raggiungimento dell’accordo. Se il contratto non è stipulato poiché le parti permangono in disaccordo, non si verifica il fatto costitutivo del diritto previsto dalla legge.

La Corte, invece, ha pronunziato una sentenza additiva, secondo cui la

trattativa conclusa senza accordo equivarrebbe all'accordo. Ma questa non è una sentenza additiva, bensì contrappositiva, cioè in contrasto con la *ratio legis* per come modificata dal referendum. Poiché il criterio previsto dalla legge è l'accordo e non il suo esatto opposto cioè il perdurante disaccordo.

La sentenza, dunque, si sostituisce alla volontà popolare e al futuro legislatore. Infatti solo il legislatore avrebbe potuto e potrà scegliere un criterio alternativo di attribuzione del diritto in esame, quale, come si è detto, la misurazione effettiva della rappresentatività sindacale.

Il compianto professor Mengoni, maestro di argomentazione giuridica e redattore degli equilibrati provvedimenti del 1996, avrebbe detto che con i sofismi non si va da nessuna parte.